

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 129 - 3461/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI RIVOLI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AI SENSI COMMA 5 ART. 17BIS L.R. 56/77 - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI ART. 14 L.R. 20/2009 - TO.BER. IMMOBILIARE S.R.L. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Rivoli:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-15430 del 23/12/1996 e successivamente modificato con le seguenti Varianti Strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 11-3288 del 25 giugno 2001 e n. 25-4848 del 11 dicembre 2006;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, nove Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C. dall'approvazione dell'ultima Variante Strutturale;

- la Città di Rivoli - Direzione Servizi al Territorio, ha trasmesso mediante PEC nota prot. n. 14574 del 3 marzo 2017 (ns prot. n. 26627/2017 stessa data), la convocazione della Conferenza dei Servizi, per il giorno **22 marzo 2017**, per l'esame della Variante semplificata ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 e s.m.i., relativa all'istanza di Intervento di Rigenerazione Urbana del Fabbricato "Ex Agenzia delle Entrate", proposta da TO.BER Immobiliare Srl;
- la suddetta istanza è stata successivamente integrata in data 9 marzo 2017 con nota prot. n. 15797 (PEC ns. prot. 29344/2017 stessa data) di trasmissione della documentazione della Proposta di Variante Urbanistica;
(pratica n. V17B_COMMA5_001/2017)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 47.280 abitanti al 1971; 49.543 abitanti al 1981; 52.683 abitanti al 1991, 49.825 abitanti al 2001 e 48.632 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1991/2011, in significativo decremento;
- superficie territoriale di 2.950 ettari dei quali 2.242 di pianura e 708 di collina; 1.954 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; circa 900 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 96 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 340 ettari appartengono alla Classe I^a e 1.961 ettari alla Classe II^a. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 308 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 2** della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - **Ambito 4** Area Metropolitana Torinese - denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- è classificato quale **Polo medio** dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 nell'ambito delle Polarità e gerarchie territoriali;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un *Ambito di Diffusione Urbana*;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di *tipo B*;
- infrastrutture viarie: è attraversato dal tratto iniziale dell'Autostrada Torino-Bardonecchia, dal Sistema Tangenziale di Torino, del quale è previsto il potenziamento; è altresì attraversato dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali n. 7, n. 143, n. 177, n. 184 e n. 186;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Fiume Dora Riparia e dal corso di acqua pubblica del Rio Garosso di Rivoli;
- tutela ambientale:

- una porzione di territorio nella Zona di Salvaguardia denominata “*Area Attrezzata della Collina di Rivoli*”;
- la Collina di Rivoli è sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 (cd. *Galassini*);

dato atto che, il Comune di Rivoli:

- con nota prot. n. 75997 del 28/12/2016 (PEC ns. prot. n. 151266 stessa data) convocava la Conferenza Preliminare dei Servizi per la verifica della documentazione di Variante, per il giorno 18 gennaio 2017;
- convocava con nota prot. n. 14574 del 3 marzo 2017 (PEC ns. prot. n. 26627/2017 stessa data) la prima seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno **22/03/2017** ed integrava in data 9 marzo 2017 con nota prot. n. 15797 (PEC ns prot. n. 29344) di invio della documentazione relativa alla documentazione di Variante Urbanistica;

visti i motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, la presente Variante Semplicata al P.R.G.C. Vigente viene proposta ai sensi del comma 5 dell'articolo 17bis della L.R. 56/77, dalla Società To.ber. Immobiliare Srl, finalizzata alla realizzazione sul lotto di proprietà di un fabbricato a destinazione commerciale-residenziale, modificando la destinazione urbanistica di P.R.G.C. della zona in oggetto, da area normativa *per attrezzature per servizi sociali e di interesse collettivo al servizio della residenza “9AC12”* ad area normativa *residenziale consolidata “9Rc79”*.

L'intervento riguarda la riqualificazione di un edificio inserito in contesto residenziale e commerciale, posto nel tratto terminale in fregio a Corso Francia, inutilizzato da tempo ed in stato di avanzato degrado, mediante il riconoscimento dello stesso quale **ambito di rigenerazione urbana ai sensi dell'Articolo 14 della L.R. 20/2009**.

La documentazione di Variante urbanistica è stata illustrata dettagliatamente, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 22 marzo 2017; nel corso della quale è stato dato atto del recepimento puntuale delle integrazioni richieste dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi Preliminare del 18 gennaio u.s.;

(cfr: *Proposta di Variante Urbanistica*)

dato atto che, con deliberazione C.C. della Città di Rivoli, n. 69 del 29 settembre 2016 ad oggetto “*Intervento di Riqualificazione Urbanistica ed Edilizia ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 20/2009 e s.m.i.. Proposta progettuale della TO.BER IMMOBILIARE Srl.. Individuazione dell'Ambito di Rigenerazione Urbana e Atto di Indirizzo.*” è stato approvato il perimetro dell'Ambito di Rigenerazione Urbana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. e dato contestualmente mandato alla competente Direzione Servizi del Territorio comunale di avviare le procedure di Variante Urbanistica di cui al comma 5 dell'articolo 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

dato atto che, in relazione al richiamato intervento di Rigenerazione Urbana ai sensi dell'art. 14 della L.R. 2009 e s.m.i. in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, di cui al comma 5 dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77, il Comune di Rivoli ha avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dalla vigente normativa in materia;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 28587/lb8 datato 8 marzo 2017, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), **già trasmesso al Comune**, per il quale *“la Variante non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientali previste dal citato decreto”* e condizionato al recepimento di alcune indicazioni in esso riportate;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 1 giugno 2015;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della Legge 56/2014 è compresa la **Pianificazione Territoriale Generale**;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'articolo 17/bis in cui è citato: *“la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico”*;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della prima seduta della prima Conferenza dei Servizi in data 22 marzo 2017, rappresentata dall'Arch. Beatrice Pagliero, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente

delegata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, con nota prot. n. 30851/2017 del 14 marzo 2017;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 8, articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 27/03/2017, ai sensi comma 1 dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitan che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan in tema di giusto procedimento;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato T.U. e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del comma 5, articolo 17bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, relativa all'intervento di Rigenerazione Urbana - richiedente TO.BER Immobiliare Srl - esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22 marzo 2017, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad*

infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **che**, rispetto alla suddetta Variante Semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivoli, non sono formulate osservazioni;
3. **che** il presente Decreto sarà trasmesso al Comune di Rivoli, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare** atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 6/4/2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione Territoriale e Difesa
del Suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)